

## Decreto Agosto: le novità in sintesi

È in vigore dallo scorso **15 agosto** il **D.L. 104/2020**, meglio noto come **“Decreto Agosto”**.

Di seguito si richiamano, brevemente, le **principali novità fiscali** introdotte, lasciando ai successivi contributi gli opportuni approfondimenti.

<p><b>Fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto prevede l'erogazione di <b>contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente</b> individuata dai <b>codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)</b>.</p> <p>Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l'<b>acquisto di prodotti</b>, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la <b>materia prima di territorio</b>, spetta a condizione che l'<b>ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019</b>. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, <b>il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019</b>.</p> <p>Un apposito decreto fisserà le <b>procedure</b> per la richiesta del contributo, ma è da evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere il <b>pagamento di un anticipo del 90%</b> al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto prevede un <b>contributo a fondo perduto</b> a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte <b>nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana</b> che, secondo le ultime rilevazioni Istat, <b>presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri</b>.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del <b>fatturato</b> e dei corrispettivi riferito al mese di <b>giugno 2020</b>, sia <b>inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019</b>.</p> <p>Il contributo è <b>calcolato</b> in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.</p>
<p><b>Superbonus 110%: semplificazione procedimenti assemblee condominiali (articolo 63)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto interviene sulla normativa in materia di superbonus, prevedendo che le <b>delibere dell'assemblea del condominio</b> siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la <b>maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio</b>.</p>

<p><b>Proroga moratoria per le Pmi (articolo 65)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto proroga, tra gli altri, il termine del 30 settembre, previsto dall'<b>articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020</b>, al <b>31 gennaio 2021</b>.</p> <p>Pertanto:</p> <p>a) per le <b>aperture di credito</b> a revoca e per i prestiti accordati a fronte di <b>anticipi su crediti</b>, gli importi accordati <b>non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021</b>;</p> <p>b) per i <b>prestiti non rateali</b> i contratti sono <b>prorogati fino al 31 gennaio 2021</b> alle stesse condizioni;</p> <p>c) per i <b>mutui e gli altri finanziamenti</b> a rimborso rateale, il <b>pagamento delle rate</b> o dei canoni di <i>leasing</i> è <b>sospeso sino al 31 gennaio 2021</b>.</p>
<p><b>Credito d'imposta locazioni (articolo 77)</b></p>	<p>Il <b>credito d'imposta per i canoni di locazione</b>, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di <b>giugno</b>.</p> <p>Per le <b>strutture turistico-ricettive</b> con attività <b>solo stagionale</b> il credito d'imposta è previsto anche per il mese di <b>luglio</b>.</p>
<p><b>Abolizione seconda rata Imu (articolo 78)</b></p>	<p>A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, <b>non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:</b></p> <p>a) immobili adibiti a <b>stabilimenti balneari marittimi</b>, lacuali e fluviali, nonché immobili degli <b>stabilimenti termali</b>;</p> <p>b) immobili rientranti nella <b>categoria catastale D/2</b> e relative pertinenze, immobili degli <b>agriturismi</b>, dei <b>villaggi turistici</b>, degli <b>ostelli</b> della gioventù, dei <b>rifugi di montagna</b>, delle <b>colonie marine e montane</b>, degli <b>affittacamere</b> per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <b>bed &amp; breakfast</b>, dei <b>residence</b> e dei <b>campeggi</b>, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>c) immobili rientranti nella <b>categoria catastale D</b> in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di <b>eventi fieristici</b> o manifestazioni;</p> <p>d) immobili rientranti nella <b>categoria catastale D/3</b> destinati a <b>spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli</b>, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>e) immobili destinati a <b>discoteche, sale da ballo, night-club</b> e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>Si ricorda che le fattispecie di cui ai <b>punti a), b) e c)</b> avevano già beneficiato dell'<b>esclusione</b> del pagamento dell'<b>acconto Imu</b>.</p> <p>Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla <b>lettera d)</b>, il Decreto Agosto prevede la <b>non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022</b>.</p>

<p><b>Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive (articolo 79)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd (articolo 81)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto riconosce, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche,</li> <li>• ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).</p> <p>L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p> <p>Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.</p>
<p><b>Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi (articolo 97)</b></p>	<p>I versamenti sospesi in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,</li> <li>• restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</li> </ul>
<p><b>Proroga secondo acconto Isa (articolo 98)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>

<p><b>Proroga riscossione coattiva (articolo 99)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto ha differito al <b>15 ottobre 2020</b> il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono <b>sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020</b> che dovranno essere effettuati <b>entro il 30 novembre 2020</b>,</li><li>• è <b>differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle</b> e degli altri atti di riscossione,</li><li>• sono <b>sospesi fino al 15 ottobre 2020</b> gli <b>obblighi</b> derivanti dai <b>pignoramenti presso terzi</b> effettuati, prima del 19 maggio 2020, su <b>stipendi</b>, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di <b>pensioni</b> e trattamenti assimilati,</li><li>• sono <b>sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020</b> le attività di <b>verifica di inadempienza</b> da parte delle <b>Publiche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica</b>, da effettuarsi <b>prima di disporre pagamenti</b> (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).</li></ul> <p>Resta invece fermo al <b>10 dicembre 2020</b> il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla <b>rottamazione-ter</b> e del <b>saldo e stralcio</b>.</p>
<p><b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (articolo 110)</b></p>	<p>Il Decreto Agosto prevede la possibilità di <b>rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni</b>, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al <b>31 dicembre 2019</b>.</p> <p>La <b>rivalutazione</b>, che deve essere eseguita <b>nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019</b>, può avere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>effetti soltanto civilistici e contabili</b>,</li><li>• <b>effetti anche fiscali</b>, a seguito del pagamento dell'<b>imposta sostitutiva del 3%</b>.</li></ul> <p>La rivalutazione può essere effettuata <b>distintamente per ciascun bene</b>.</p> <p>Il <b>saldo attivo di rivalutazione</b> può essere <b>affrancato</b> con il pagamento di un'<b>imposta sostitutiva del 10%</b>.</p>

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, porgiamo distinti saluti.

Roma, 01/09/2020

Studio Federici